

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ZO (*)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso interessato: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell'Unione europea n. 2684043-0002

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del del 9 dicembre 2022 nel procedimento R 1589/2021-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare la validità del disegno o modello;
- in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi alla terza commissione di ricorso dell'EUIPO;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio in relazione all'oggetto della protezione;
- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento, in relazione al carattere individuale del disegno o modello controverso.

Ricorso proposto il 16 febbraio 2023 — Tertianum/EUIPO — DPF (TERTIANUM)

(Causa T-73/23)

(2023/C 121/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tertianum AG (Dübendorf, Svizzera) (rappresentante: S. Fröhlich, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DPF AG (Berlino, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo TERTIANUM — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 305 367

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 novembre 2022 nel procedimento R 1706/2021-4

(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Ricorso proposto il 15 febbraio 2023 — Oriflame Cosmetics/EUIPO — Caramé Holding
(Raffigurazione di una O stilizzata)**

(Causa T-74/23)

(2023/C 121/16)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Oriflame Cosmetics AG (Schaffhausen, Svizzera) (rappresentanti: N. Gerling e U. Pflegar, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caramé Holding AG (Sulzbach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di una O stilizzata) — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 303 496

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2022 nel procedimento R 938/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di opposizione dell'EUIPO del 4 aprile 2022 e respingere la registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 1 303 496;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.
-